



COMUNE DI CESENA – COMUNE DI MONTIANO

Corpo Intercomunale di Polizia Municipale

Reparto Tutela del Consumatore e del Territorio

Nucleo Polizia Commerciale e Annonaria

Corso Cavour n. 103 - 47521 Cesena - Tel: 0547.354811 Fax 0547.354820
pmcentraleoperativa@comune.cesena.fc.it

*Istruzioni normative ed operative al personale assegnato
art. 8 regolamento del corpo intercomunale di P.M.*

INFORMAZIONI AL CONSUMATORE SUI PREZZI DEI CARBURANTI INDICAZIONI OPERATIVE + FORMULARIO



Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato due decreti sui carburanti: il primo relativo alla pubblicizzazione dei prezzi visibili dalla carreggiata stradale, il secondo sull'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati al Ministero stesso; i due decreti sono stati pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 71 del 25 marzo 2013 e n. 63 del 15 marzo 2013.

Il decreto sulla comunicazione e pubblicazione dei prezzi dei carburanti al Ministero dello Sviluppo Economico prevede l'obbligo di comunicare telematicamente al Ministero i prezzi praticati con queste tempistiche:

dal **19 aprile**: distributori ubicati nelle strade statali che vendono solo gpl o metano oppure che vendono anche gpl o metano

dal **18 giugno**: distributori ubicati sulle strade statali che vendono benzina o gasolio solo in modalità self-service o anche in modalità self-service durante l'intero orario di apertura

dal **18 luglio**: tutti i restanti distributori ubicati nelle strade statali

dal **16 settembre**: **tutti i distributori**, compresi anche quelli della rete urbana, senza distinzione di carburanti e di modalità di vendita.

I prezzi comunicati e applicati dai gestori saranno visibili sul sito Osserva prezzi carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico.

**IL DECRETO 17 GENNAIO 2013 DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 19 DEL DL 1/2012 CONVERTITO CON L. 27/12**

(MIGLIORAMENTO DELLE INFORMAZIONI AL CONSUMATORE SUI PREZZI DEI CARBURANTI)

L'articolo 19 del decreto legge 1/2012 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative del Codice del Consumo nella parte in cui prevede che i prezzi praticati al consumo dei prodotti petroliferi per autotrazione debbano essere esposti in modo visibile dalla carreggiata, e fornisce in merito alcuni criteri vincolanti per il relativo decreto attuativo, per rendere più uniforme, confrontabile e chiara l'informazione fornita dai distributori ai consumatori attraverso cartelloni stradali.

I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO MINISTERIALE

- I prezzi devono essere esposti sui cartelloni stradali secondo il seguente ordine, dall'alto verso il basso:
 - gasolio
 - benzina
 - GPL
 - metano.
- Devono essere segnalati i prezzi praticati, senza indicazioni sotto forma di sconti, riferiti alla modalità non servito, se presente. Il decreto non vieta campagne promozionali o di fidelizzazione, ma vieta l'indicazione di prezzo sotto forma di sconti riferiti a prezzi non verificabili da parte del consumatore.
- Se presente ed attiva anche la modalità di rifornimento con servizio, i prezzi del servito devono essere esposti su cartelloni separati indicando la differenza in aumento.
- I prezzi devono essere esposti in euro per litro (euro per chilogrammo per il metano) con tre cifre decimali. Le prime due cifre decimali devono essere evidenziate in base alla dimensione o al risalto dei caratteri, attraverso l'indicazione della terza cifra (millesimi) con minore evidenza, alternativamente in formato apice o pedice ovvero con minore luminosità o risalto cromatico, per richiamare l'attenzione dei consumatori sulle differenze di prezzo in centesimi, più rilevanti.
- Il posizionamento, le caratteristiche e le dimensioni dei supporti e dei cartelli per la pubblicizzazione dei prezzi praticati al pubblico devono rispondere ai requisiti previsti in materia dal Codice della strada e relative normativa attuativa. L'altezza dei caratteri deve avere una dimensione minima di 12 cm, salvo incompatibilità con altre disposizioni.
- Vengono fornite indicazioni anche per quel che riguarda l'esposizione dei prezzi all'interno dell'Area di Servizio che devono essere esposti secondo il medesimo ordine e come prezzi effettivamente praticati.
- I carburanti speciali possono essere pubblicizzati in modo visibile dalla carreggiata purché esposti su cartelloni separati

Il decreto si applica ai cartelloni di tutti i punti vendita ma non si applica agli speciali strumenti di informazione resi obbligatori per le autostrade e le strade extra-urbane principali statali (cosiddetti benzacartelloni) che restano regolati dalle particolari norme ad essi applicabili.

Decorrenza degli obblighi

- dal **9 aprile 2013** relativamente all'esposizione dei prezzi senza indicazioni sotto forma di sconti
- dal **24 maggio 2013** per l'esposizione dei prezzi con minore evidenza della terza cifra decimale
- dal **23 giugno 2013** per l'esposizione dei prezzi secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; nonché per tutte le altre disposizione relativamente ai nuovi impianti o nei casi in cui si installi volontariamente nuova cartellonistica

Termini più lunghi e sostenibili per gli impianti fissi esistenti

Fermi restando anche per gli impianti esistenti gli obblighi fissati per tutti gli impianti a decorrere dal quindicesimo e sessantesimo giorno, nei casi in cui per l'adeguamento completo alle norme del decreto sia necessario procedere alla sostituzione della cartellonistica esistente, tale obbligo decorre dopo un anno; nel caso la cartellonistica sia stata installata/sostituita nei 24 mesi precedenti, tale termine è di due anni.

Alcuni esempi con foto di controlli

	 <p>Cartello regolare</p> <p>Trattasi di totem che riporta correttamente dall'alto verso il basso l'indicazione del prezzo del gasolio e della benzina – la cifra dei centesimi è correttamente più piccola rispetto a decimi e centesimi di euro.</p>
	 <p>Cartello irregolare</p> <p>Trattasi di cartello interno all'area di servizio che riporta in un unico cartello il prezzo diesel benzina e carburanti speciali (bludiesel) inoltre la cifra dei centesimi non è più piccola rispetto a decimi e centesimi di euro.</p>



Cartello da regolarizzare



Trattasi di totem che riporta correttamente dall'alto verso il basso l'indicazione del prezzo del gasolio e della super ma la cifra dei centesimi non più piccola rispetto a decimi e centesimi di euro. **Va regolarizzato entro il 26/03/2014**

(se è stato installato dopo gennaio 2011 va regolarizzato entro il 26/03/2015)



Cartello da regolarizzare



Trattasi di totem che riporta correttamente dall'alto verso il basso l'indicazione del prezzo del gasolio e della super con la cifra dei centesimi più piccola rispetto a decimi e centesimi di euro ma dal 23/06/2013 andranno oscurati i prezzi dei carburanti speciali



Cartello irregolare



Trattasi di cartelli interni all'area di servizio che riporta in un unico cartello il prezzo diesel benzina e carburanti speciali (bludiesel) inoltre la cifra dei centesimi non è più piccola rispetto a decimi e centesimi di euro. Inoltre il servito va indicato

	<p>indicando la differenza in aumento</p> <p>Cartello da regolarizzare</p>  <p>Trattasi di cartello interno all'area di servizio che riporta correttamente dall'alto verso il basso l'indicazione del prezzo del gasolio e della super con la cifra dei centesimi più piccola rispetto a decimi e centesimi di euro ma dal 23/06/2013 andranno oscurati i prezzi dei carburanti speciali</p>
	<p>Cartello da regolarizzare</p>  <p>Trattasi di totem che riporta correttamente dall'alto verso il basso l'indicazione del prezzo del gasolio e della super ma la cifra dei centesimi non più piccola rispetto a decimi e centesimi di euro. Va regolarizzato entro il 26/03/2014 (se è stato installato dopo gennaio 2011 va regolarizzato entro il 26/03/2015)</p>  <p>Irregolari le bandiere che pubblicizzano uno sconto di 10 centesimi</p>



Cartello da regolarizzare



Trattasi di totem che riporta correttamente dall'alto verso il basso l'indicazione del prezzo del gasolio e della super del GPL e del METANO.

Dal 23/06/2013 andranno oscurati i prezzi dei carburanti speciali
La cifra dei centesimi non più piccola rispetto a decimi e centesimi di euro.

Va regolarizzato entro il 26/03/2014

(se è stato installato dopo gennaio 2011 va regolarizzato entro il 26/03/2015)

I testi delle norme

Codice del Consumo

Art. 15. DLgs 206/2005 - Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

3. Per i prodotti alimentari confezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.

5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 gennaio 2013

Modalita' attuative delle disposizioni in materia di pubblicita' dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13A02043) (GU n.71 del 25-3-2013)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 30 settembre 1999 recante «Disposizioni concernenti le modalita' di pubblicita' dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti» ed in particolare la disposizione in base alla quale i prezzi esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori;

Visto l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare il secondo periodo che stabilisce l'obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione praticati al consumo presso gli impianti di distribuzione di carburanti;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo cui chiunque ometta di indicare il prezzo secondo quanto previsto, anche, dal citato art. 15, e' soggetto alla sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» ed in particolare l'art. 23 rubricato «pubblicita' sulle strade e sui veicoli»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, rubricato «miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti»;

Visto il comma 2 del citato art. 19 che prevede che con uno o piu' decreti del Ministero dello sviluppo economico siano definite le modalita' attuative dell'obbligo di esposizione dei prezzi visibili dalla carreggiata di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano;

Visto altresì il secondo periodo del medesimo comma che dispone che in tale decreto si preveda che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente;

Visto il comma 3 del citato art. 19, che dispone che con il medesimo decreto si prevedono le modalita' di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto di vendita dei carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, con legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale», nonche' la delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69;

Considerata la generale necessita' di coniugare le esigenze di una migliore leggibilita' dei prezzi praticati per i carburanti e la conseguente migliore informazione per il consumatore con la

sicurezza stradale e la sostenibilita' dell'adeguamento delle strutture di supporto alla pubblicizzazione dei prezzi presso ciascun punto vendita di carburanti;

Decreta:

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a ciascun punto vendita di carburanti presente sul territorio nazionale e disciplina le modalita' di indicazione del prezzo al consumo dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione mediante cartellonistica di pubblicizzazione.

2. Il presente decreto non si applica agli strumenti di informazione dei prezzi di carburanti resi obbligatori per le autostrade e le strade extraurbane principali statali ai sensi della legge 2 aprile 2007, n. 40, che rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni di cui alla Delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69.

Art. 2 Pubblicizzazione dei prezzi visibile dalla carreggiata stradale

1. In attuazione dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per prezzi effettivamente praticati al consumo da esporre in modo visibile dalla carreggiata si intendono i prezzi per modalita' di erogazione del carburante senza servizio, ove presenti, e i prezzi per modalita' di erogazione con servizio.

2. I prezzi, ove presente e attiva la modalita' non servito, devono essere pubblicizzati su appositi cartelloni, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. Nei casi in cui la modalita' non servito non sia presente o nei momenti in cui non sia attiva, devono essere comunque esposti i prezzi della modalita' con servizio, segnalando la diversa forma di erogazione. Il prezzo dei prodotti GPL e metano possono essere esposti su cartelloni separati, purché collocati in modo da mantenere l'ordine di esposizione di cui sopra.

3. Ove presente e attiva anche la modalita' di rifornimento con servizio, i relativi prezzi praticati al pubblico devono essere riportati su supporti o cartelli separati, mantenendo il medesimo ordine ed indicandoli solo come differenza in aumento rispetto al prezzo non servito, ove esso sia presente e attivo. Negli altri casi il prezzo con servizio praticato e' direttamente indicato nella cartellonistica di cui al comma 2, specificando la modalita' di erogazione.

4. Il posizionamento, le caratteristiche e le dimensioni dei supporti e dei cartelli per la pubblicizzazione dei prezzi praticati al pubblico, esposti in modo visibile dalla carreggiata stradale, devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 23, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relative norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

5. L'altezza dei caratteri usati per indicare i prezzi esposti sui supporti e sui cartelli di cui al comma 2, deve essere determinata in modo da garantirne la visibilita' in condizioni di sicurezza e assicurando indicativamente una dimensione minima dei caratteri di almeno 12 centimetri, salvo incompatibilita' derivante da altre disposizioni.

6. I prezzi devono essere esposti in euro per litro o, per il metano, in euro per chilogrammo, indicando le cifre decimali fino alla terza. Le prime due cifre decimali del prezzo esposto in euro devono essere evidenziate in base alla dimensione o il risalto dei caratteri, attraverso l'indicazione della terza cifra, alternativamente, in formato apice o pedice ovvero con minore luminosita' o risalto cromatico.

7. Quando nell'impianto siano presenti e attive diverse modalita' di erogazione non servito, l'obbligo di esposizione del prezzo nella cartellonistica e' riferito alla modalita' con prezzo piu' basso di offerta al pubblico.

Art. 3 Pubblicizzazione dei prezzi all'interno delle aree di rifornimento

1. All'interno delle aree di rifornimento i prezzi di gasolio, benzina, GPL e metano devono essere esposti secondo le disposizioni relative all'ordine dei prodotti e al formato di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 2.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 2 il prezzo delle ulteriori modalita' di erogazione non servito e' esposto come prezzo effettivamente praticato.

3. In aggiunta al differenziale di cui al comma 3 dell'art. 2, esclusivamente nella cartellonistica posta all'interno delle aree di rifornimento, ed in particolare in prossimità degli erogatori, deve essere esposto il prezzo finale effettivamente praticato per la modalità di erogazione con servizio, in modo da garantire, in ogni caso, la separazione dal cartello recante il prezzo praticato per la modalità di erogazione non servito.

Art. 4 Pubblicizzazione dei prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali

1. Ove presenti altre tipologie di carburanti speciali, i relativi prezzi di vendita sia in modalità con servizio, che in modalità non servito, devono essere riportati su ulteriori separati cartelli all'interno delle aree di rifornimento.

2. I prezzi di cui al comma 1 possono essere pubblicizzati in modo visibile dalla carreggiata purché esposti su cartelloni separati secondo le modalità indicate nei commi 4 e 5 dell'art. 2. I prezzi devono essere riportati, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il formato di cui al comma 6 dell'art. 2 e, ove presenti differenti modalità di rifornimento, il prezzo della modalità con servizio deve essere indicato come differenza in aumento rispetto a quella senza servizio, ai sensi del comma 3 dell'art. 2.

Art. 5 Decorrenza

1. Al fine di garantire la sostenibilità tecnica ed economica dell'installazione di idonea cartellonistica recante i prezzi praticati al pubblico dei prodotti petroliferi erogati presso ogni punto vendita di carburanti, nonché garantire l'effettività della tutela dei diritti dei consumatori, le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano, secondo criteri di gradualità, a partire dai seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

a) dal quindicesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi effettivamente praticati ai consumatori, senza indicazioni sotto forma di sconti; eventuali campagne promozionali o di fidelizzazione possono essere indicate su cartellonistica integrativa interna all'area di servizio, e devono essere riferite comunque a prezzi esposti e agevolmente verificabili dal consumatore; campagne promozionali o di fidelizzazioni in corso al momento della decorrenza degli obblighi di cui al presente decreto non sono da ritenersi sospese per effetto dello stesso;

b) dal sessantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla lettera a) con minore evidenza della terza cifra decimale come previsto dall'art. 2, comma 6;

c) dal novantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla lettera a), secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano, nonché l'obbligo di adeguarsi alle restanti norme recate dal presente decreto, per tutti i nuovi impianti o nei casi in cui si proceda ad installare volontariamente nuova cartellonistica presso ogni punto vendita di carburanti;

d) per gli impianti esistenti in cui, per l'adeguamento completo alle norme del presente decreto, sia necessario procedere alla sostituzione della cartellonistica già esistente, l'obbligo relativo all'ordine di esposizione dei prezzi e alle restanti prescrizioni richiamate alla lettera c) decorre dopo un anno.

2. In ogni caso, il termine di adeguamento di cui al comma 1, lettera d), è di due anni per gli impianti che hanno sostituito la cartellonistica fissa nei ventiquattro mesi antecedenti la pubblicazione del presente decreto.

Art. 6 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la violazione delle presenti disposizioni è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

Art. 7 Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.

Roma, 17 gennaio 2013

Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013

Codice della Strada e relativo regolamento

Art. 23 del CdS - Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.

Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696,00 a euro 18.785,00; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle

spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quinquies. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno non ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di rimozione effettuata nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

Art. 52 Regolamento del CdS. - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento (1).

Nota ai sensi dell'art. 2 CdS

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali;

F-bis. Itinerari ciclopedonali.

Adamo Gnoli

Ispettore Capo della Polizia Municipale di Cesena
nucleo polizia commerciale e annonaria

FORMULARIO

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente Proventi	note
----------------------------	-------------------	---	------

<p><u>Esposizione dei prezzi carburanti</u></p> <p>I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.</p> <p>L. 27/2012 e art. 15 c. 5 DLgs 206/2005 sanzionato dall'art. 22 c. 3 del</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 516 a € 3.098</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p>	
<p><u>Mancata corrispondenza tra i prezzi alla pompa e quelli pubblicizzati</u></p> <p>I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti non corrispondeva a quelli praticati ai consumatori alla pompa.</p> <p>L. 27/2012 e art. 15 c. 5 DLgs 206/2005 sanzionato dall'art. 22 c. 3 del DLgs 114/98</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 516 a € 3.098</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p>	
<p><u>Indicazione sotto forma di sconti nei prezzi carburanti</u></p> <p>Non erano segnalati i prezzi praticati, senza indicazioni sotto forma di sconti, riferiti alla modalità non servito, se presente.</p> <p>Il decreto non vieta campagne promozionali o di fidelizzazione, ma vieta l'indicazione di prezzo sotto forma di sconti riferiti a prezzi non verificabili da parte del consumatore.</p> <p>L. 27/2012 e art. 15 c. 5 DLgs 206/2005 sanzionato dall'art. 22 c. 3 del DLgs 114/98</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 516 a € 3.098</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p>	<p>APPLICABILE DAL 9 aprile 2013</p>

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente Proventi	note
----------------------------	-------------------	---	------

<p><u>Prezzi con due decimali + terza cifra con minore evidenza</u></p> <p>I prezzi devono essere esposti in euro per litro (euro per chilogrammo per il metano) con tre cifre decimali. Le prime due cifre decimali devono essere evidenziate in base alla dimensione o al risalto dei caratteri, attraverso l'indicazione della terza cifra (millesimi) con minore evidenza, alternativamente in formato apice o pedice ovvero con minore luminosità o risalto cromatico, per richiamare l'attenzione dei consumatori sulle differenze di prezzo in centesimi, più rilevanti.</p> <p>L. 27/2012 e art. 15 c. 5 DLgs 206/2005 sanzionato dall'art. 22 c. 3 del</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 516 a € 3.098</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p>	<p>APPLICABILE DAL 24 maggio 2013</p>
<p><u>prezzi carburanti con servizio su cartelloni separati e con differenza in aumento</u></p> <p>Essendo presente ed attiva anche la modalità di rifornimento con servizio, i prezzi del servito non erano esposti su cartelloni separati indicando la differenza in aumento.</p> <p>L. 27/2012 e art. 15 c. 5 DLgs 206/2005 sanzionato dall'art. 22 c. 3 del</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 516 a € 3.098</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p>	<p>APPLICABILE DAL 23 giugno 2013</p>
<p><u>Mancato posizionamento dei cartelli rispetto al CdS</u></p> <p>Il posizionamento, le caratteristiche e le dimensione dei supporti e dei cartelli per la pubblicizzazione dei prezzi praticati al pubblico devono rispondere ai requisiti previsti in materia dal Codice della strada e relative normativa attuativa.</p> <p>Le insegne vanno autorizzate e rinnovate ogni tre anni</p> <p>Art. 23 CdS in riferimento all'art. 52 del Regolamento CdS</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 419 a € 1.682</p>	<p>€ 419,00 entro 60 gg.</p> <p>PREFETTO o GdP Comune</p>	

Norma e tipo di infrazione	Sanzione Edittale	P.M.R. Autorità competente Proventi	note
----------------------------	-------------------	---	------

<p><u>Altezza minima dei caratteri dei caratteri dei cartelli</u></p> <p>L'altezza dei caratteri non aveva una dimensione minima di 12 cm</p> <p>L. 27/2012 e art. 15 c. 5 DLgs 206/2005 sanzionato dall'art. 22 c. 3 del</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 516 a € 3.098</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco</p>	<p>APPLICABILE DAL 23 giugno 2013</p>
<p><u>Esposizione all'interno dell'area di servizio dei prezzi carburanti</u></p> <p>Non rispettava le indicazioni per quel che riguarda l'esposizione dei prezzi all'interno dell'Area di Servizio che devono essere esposti secondo il medesimo ordine e come prezzi effettivamente praticati.</p> <p>L. 27/2012 e art. 15 c. 5 DLgs 206/2005 sanzionato dall'art. 22 c. 3 del</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 516 a € 3.098</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p>	<p>APPLICABILE DAL 23 giugno 2013</p>
<p><u>prezzi dei carburanti speciali</u></p> <p>I carburanti speciali, che possono essere pubblicizzati in modo visibile dalla carreggiata, non erano esposti su cartelloni separati</p> <p>L. 27/2012 e art. 15 c. 5 DLgs 206/2005 sanzionato dall'art. 22 c. 3 del</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 516 a € 3.098</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p>	<p>APPLICABILE DAL 23 giugno 2013</p>
<p><u>Mancato ordine dei prezzi carburanti</u></p> <p>I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione esposti sui cartelloni stradali non seguivano il seguente ordine, dall'alto verso il basso:</p> <p>gasolio benzina GPL metano.</p> <p>L. 27/2012 e art. 15 c. 5 DLgs</p>	<p>Sanzione Amm.va da € 516 a € 3.098</p>	<p>€ 1.032,00 entro 60 gg.</p> <p>Sindaco Comune</p>	<p>APPLICABILE DAL 23 giugno 2013</p>